

RELAZIONE EMENDAMENTO

“Intervengo per esprimere in modo conciso le motivazioni che sottendono all’emendamento alla proposta di delibera n. 197 2014 relativa alla determinazione degli indirizzi di nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni depositato in data 19 giugno 2014 affinché possa essere compresa appieno la natura del nostro primo intervento che è tutt’altro che formale ed irrilevante.

Esso si basa sui principi trasparenza, partecipazione e pubblicità sui quali si è fondata tutta la campagna elettorale del movimento 5 stelle.

Gli organi del Comune sono chiamati a nominare e designare i titolari di incarichi, di diversa natura, in enti od organismi controllati o ad esso collegati o in società partecipate.

I principi che dovrebbero valere sempre in questa materia sono quelli, sanciti dalla Costituzione, dell’imparzialità e del buon andamento come criteri di organizzazione e di azione delle pubbliche amministrazioni, della competenza e del merito, nonché della piena trasparenza e pubblicità dei processi decisionali.

A parte i vincoli di legge e di statuto, il Sindaco gode di ampia discrezionalità nella scelta delle persone da nominare. E’ tuttavia diffusa la convinzione che nella prassi pregressa molto spesso le scelte fossero effettuate di fatto dai dirigenti dei partiti, con prefissata ripartizione di “posti” fra maggioranza e opposizioni o fra diversi partiti o gruppi politici, anche a scapito di valutazioni di merito solidamente fondate, così che spesso si consideravano certe nomine come giustificate più dall’intento di “collocare” persone in considerazione di loro appartenenze o “meriti” politici che non dalla ricerca delle migliori competenze e capacità in relazione all’incarico da svolgere.

E’ perciò necessario, da un lato, che si configurino procedimenti trasparenti e corretti per pervenire alle designazioni; dall’altro che si identifichino e si rispettino di fatto adeguati criteri sostanziali per le scelte da effettuare.

Ritenuto dunque che è di prioritaria importanza stabilire da parte del Consiglio Comunale precisi criteri sia in ordine ai requisiti sostanziali che i designati debbono possedere, in conformità con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di competenza e di merito, sia riguardo alle procedure di scelta che il Sindaco dovrà seguire per assicurare la massima trasparenza, correttezza e pubblicità dei processi decisionali.

Considerato che è essenziale che vengano nominate, con procedura interamente trasparente e pubblica, persone fornite in modo dimostrabile dei requisiti di professionalità ed idoneità adeguati alle caratteristiche dell’ente, risultanti da titoli e o pregresse esperienze di amministrazione, nonché idonee ad attuare gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale

Ritenuto che i termini del compimento della suddetta procedura di scelta dovrebbero consentire un effettivo coinvolgimento partecipativo del Consiglio e della collettività prima che il Sindaco addivenga alla scelta finale.

Infine, visto l’art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, applicabile a tutti gli enti che comunque ricevono contributi, erogazioni, finanziamenti o corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a carico delle finanze pubbliche, che dispone che *“la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare*

l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze”.

Considerato che l’obbligo di legge suddetto è volto al condivisibile intento del contenimento della spesa pubblica attraverso la previsione della riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle pubbliche amministrazioni e della razionalizzazione dei compensi da erogare al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Enti, Aziende speciali ed Istituzioni.

Per tutto quanto sin qui detto ci è sembrato opportuno:

- suggerire un emendamento alla delibera al fine di garantire la valutazione di un maggior numero di candidature esterne al Comune con vaglio delle professionalità ed idoneità in modo quanto più collegiale e partecipativo possibile;
- ci è sembrato essenziale ampliare le ipotesi di incompatibilità con quelle relative a soggetti che abbiano legami di parentela, conflitti di interessi e precedenti esperienze nella amministrazione degli stessi enti nei quali devono essere nominati, ciò al fine di garantire l’effettivo rinnovo degli organi amministrativi di tali enti che viene richiesto dal nostro elettorato;
- ci e’ sembrato fondamentale ridurre i costi dei compensi degli amministratori di tali enti pubblici ed aziende speciali rendendone puramente onorifico l’incarico in conformità con la legge vigente ciò al fine di evitare che questa amministrazione si renda complice e responsabile di gravi danni erariali con relative conseguenze di carattere amministrativo e penale in capo a consiglieri e funzionari pubblici responsabili;
- ci e’ sembrato altresì opportuno prevedere altre ipotesi di revoca di incarico su iniziativa di una maggioranza qualificata consiliare;
- in ogni caso, si segnala la contrarietà del comma 3, art. 2 dei requisiti generali della proposta della delibera all’art. 89, comma 2 del regolamento per cui la delibera non potrà essere approvata senza la modifica, così come suggerita anche dal Segretario Comunale.

Grazie ho finito.”